

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DI RIVA SAN VITALE**

richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, in particolare gli artt. 3 cpv. 2 e 4 e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare l'art. 5 cpv. 1 e 2;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC e 104 e segg. Regolamento comunale;
- il Messaggio municipale n. 11-09 del 24 novembre 2009,

decreta:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

**Campo
d'applicazione e
competenza**

1. Il presente Regolamento (in seguito detto "Regolamento"), si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale.
2. Si definiscono pubblici ai sensi del Regolamento i posteggi d'uso comune, edificati o messi a disposizione dell'utenza dal Comune oppure di proprietà comunale.

Art. 2

Scopo

Il Regolamento persegue lo scopo principale di favorire un utilizzo dei posteggi pubblici ottimale, tale cioè da garantire la necessaria rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza, finalizzata al raggiungimento di un buon grado di reperibilità di parcheggio sul territorio.

Art. 3

Uso e pagamento

1. L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio per mezzo di parchimetri, di disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
2. Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio, si può prescindere da queste prescrizioni.
3. In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi.
4. Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

5. Non è ammessa, di norma, la sosta notturna ripetuta regolarmente di un veicolo determinato in un medesimo stallo di un posteggio.
6. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI

Art. 4

Beneficiari

1. Possono beneficiare di agevolazioni di parcheggio unicamente le seguenti categorie di soggetti *qualora risiedano, rispettivamente svolgano la loro attività o abbiano sede nella zona del nucleo tradizionale* definita dal Piano regolatore comunale dove, in un'ottica di salvaguardia, non è possibile l'edificazione di posteggi privati:
 - a) domiciliati e soggiornanti in residenze secondarie;
 - b) operatori economici (persone fisiche o giuridiche);
 - c) titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi ospiti.
2. **Sono equiparati ai beneficiari elencati al cpv. 1 e pertanto godono delle medesime agevolazioni di parcheggio, i soggetti che risiedono, svolgono la loro attività o hanno sede nella fascia di margine del nucleo tradizionale definita dal Piano regolatore comunale, unicamente se impossibilitati a disporre di posteggi privati.**
3. Alla categoria degli operatori economici che svolgono la loro attività all'interno del nucleo, sono equiparati i docenti e operatori scolastici, attivi presso il centro scolastico comunale.
4. Le agevolazioni di parcheggio sono rilasciate unicamente ai possessori di veicoli leggeri che non dispongono di posteggi privati.

Art. 5

Estensione

1. L'autorizzazione consente l'uso dei posteggi pubblici in determinati settori o su tutto il territorio comunale, di regola senza limitazione di tempo sull'arco delle 24 ore e contro il pagamento di una tassa, entro i limiti del Regolamento.
2. Essa dà diritto unicamente a posteggiare il veicolo in uno stallo libero. In particolare, non conferisce il diritto all'uso esclusivo di un posto auto o il diritto di riservare uno stallo allorquando risultano tutti occupati. In casi eccezionali e solo per i possessori di agevolazioni di parcheggio (art. 4), in deroga all'art. 3 cpv. 5, la Cancelleria può concedere permessi speciali di durata contenuta, per soste di autoveicoli per più notti, per motivi quali malattia o vacanza degli interessati.
3. L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

Art. 6
Tipologie

1. Vengono, di regola, concesse *autorizzazioni personali per singolo veicolo, non trasferibili*:
 - a) Alle persone fisiche residenti all'interno della zona del nucleo tradizionale e ai soggiornanti in residenze secondarie site all'interno della zona del nucleo tradizionale, limitatamente a veicoli leggeri immatricolati a loro nome;
 - b) agli operatori economici (persone fisiche e giuridiche) che svolgono la loro attività o hanno sede all'interno della zona del nucleo tradizionale, limitatamente a veicoli leggeri immatricolati a loro nome o a nome della rispettiva ragione sociale;
 - c) ai docenti e operatori scolastici che svolgono la loro attività presso il Centro scolastico comunale.
2. Vengono di regola concesse *autorizzazioni trasferibili* ai titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi ospiti, limitatamente agli effettivi bisogni di questi ultimi.

Art. 7
Numero

1. Il Municipio può stabilire un numero massimo globale di autorizzazioni, tenuto conto della disponibilità di posteggi e di un equo rapporto fra i bisogni dei beneficiari di autorizzazioni e degli utenti che sostano per un periodo limitato di tempo.
2. In caso di scarsità persistente di posteggi, il Municipio può limitare per ciascuna categoria il numero di autorizzazioni previste all'art. 6.

Art. 8
Contrassegno

1. L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il nome e il cognome del beneficiario (solo per le autorizzazioni annuali), il numero di targa del veicolo e il periodo di validità della stessa.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile nella parte anteriore, dietro il parabrezza del veicolo.
3. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiederla.
4. L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.
5. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico.

Art. 9
Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata quando i requisiti per i quali è stata concessa non sono più adempiuti o se il beneficiario ne ha abusato.
2. Essa può inoltre essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

TITOLO III – TASSE

Art. 10

Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)

La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di Fr. 0.50 e un massimo di Fr. 3.- l'ora.

Art 11

Differenziazioni inerenti le tasse di posteggio

1. Le 24 ore sono suddivise in fascia diurna (dalle 07.00 alle 19.00) e fascia notturna (dalle 19.00 alle 07.00).
2. All'interno di una medesima fascia oraria, possono essere stabilite nel rispetto dei minimi e dei massimi di cui all'art. 10, delle differenziazioni nell'ammontare delle tariffe fra i vari parcheggi presenti sul territorio, tenuto conto del luogo e dei bisogni della circolazione, nell'ottica di garantire la necessaria rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza, finalizzata al raggiungimento di un buon grado di reperibilità di parcheggio sul territorio.

Art. 12

Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti) e permessi speciali

1. Le tasse per l'ottenimento delle autorizzazioni contemplate all'art. 6, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi:
annuali
 - a) residenti: da Fr. 180.- a Fr. 420.-;
 - b) operatori economici, docenti e operatori scolastici: da Fr. 360.- a Fr. 600.-;
 - c) **soggiornanti in residenze secondarie**, titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi ospiti: da Fr. 360.- a Fr. 600.-;*mensili*
 - a) residenti: da Fr. 30.- a Fr. 70.-;
 - b) operatori economici, docenti e operatori scolastici: da Fr. 60.- a Fr. 100.-;
 - c) **soggiornanti in residenze secondarie**, titolari di strutture alberghiere o scuole per i relativi ospiti: da Fr. 60.- a Fr. 100.-.
2. La tassa annua è ridotta nella misura del 50% quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi *pro rata temporis*.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

**Applicazione,
interpretazione e
contestazioni**

1. L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze, in particolare stabilisce i settori di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 cpv. 1 e fissa le tasse.
2. Contro le decisioni adottate dal Municipio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art 14

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 15

**Disposizioni
abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento sui posteggi pubblici comunali approvato nella seduta del Consiglio comunale del 5 febbraio 1997 e relative Ordinanze.

Adottato nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 24 febbraio 2010.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

On. Tania Pozzi

Giuseppe Zariatti

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del 20 aprile 2010.